

Allegato "B" al numero 9.270 di raccolta

STATUTO

"FRZ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "FRZ S.r.l.".

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci. Infatti, l'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente ad altri Enti Locali o ad altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche situati nel territorio del sud pontino.

Art. 2 - Sede sociale

La Società ha sede in Formia. L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - iter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e sopprese sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente/i organo/i comunale/i.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per i comuni e/o enti pubblici soci. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed inno-cuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;

i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;

l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;
- lavaggio delle strade;
- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;

- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;

- pulizia arenili;

- manutenzione del verde pubblico e degli arredi pubblici.

r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.

s) L'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

2. L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio/i, sentito il parere della commissione di controllo analogo e sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società.

3. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

4. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci.

5. Resta fermo che Comuni ed enti Pubblici soci, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo.

6. I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e le politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 234.812,18 (duecentotrentaquattromilaottocentododici virgola diciotto) interamente versato.

I versamenti sulle quote saranno effettuati nei modi previsti per legge.

Oltre al Comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi,) purché ne condividano le finalità statutarie.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6 - Trasferimento di quote

1. Soci nella società potranno essere esclusivamente comuni e/o enti locali del territorio del sud pontino o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali e loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale.

La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente comma ed il trasferimento delle quote potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti in precedenza indicati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di quote e/o azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'Art. 1 del presente Statuto.

2. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del d. lgs. N. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

4. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote, proporzionalmente alle quote già possedute. Entro 45 giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura ricettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione. Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le quote potranno essere trasferite liberamente, fermo restando

quanto previsto al precedente comma 1.

5. L'Assemblea dei soci dovrà, in ogni caso, esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo Amministrativo dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto.

Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

Art.7 - Affidamento in house

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L. e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, si precisa che:

1. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dei Comuni soci è prevista in atti attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio e/o prestazionale, la Commissione di controllo analogo ed il suo Regolamento, la Carta dei servizi e l'Assemblea dei soci;

2. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto, nel contratto di servizio e nella Commissione di controllo appositamente istituita;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono e/o dovranno sussistere e/o attuarsi:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto/i di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso l'istituzione e/o la nomina, da parte dell'Ente/i socio/i, della Commissione di Controllo Analogo;

c) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell'Assemblea o dell'Ente/i pubblico/i socio/i che svolge/svolgono il controllo, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;

d) i controlli da effettuarsi come da contratto/i di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

e) gli strumenti di programmazione, direzione, coordinamento, controllo e reporting e, quindi, i coinvolgimenti dei soci come da Statuto e da contratto/i di servizio, per la gestione ed il controllo della società.

In relazione agli strumenti programmatici e/o di controllo, la società dovrà predisporre:

e.i) il Piano Industriale ed il Piano economico finanziario - P.E.F. - di previsione annuale, quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della so-

cietà (art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed

ii.) che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e da approntarsi entro il giorno 15 del mese di dicembre dell'esercizio precedente a cui il piano si riferisce; il Piano economico finanziario, come specificato dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii., dovrà individuare:

- o il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia l'eventuale realizzazione di impianti;

- o il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

- o l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e servizi e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- o le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

e.ii) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello sia di situazione patrimoniale che di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

e.iii) report e/o relazioni con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle direttive impartite dall'ente, analisi degli scostamenti e motivi di eventuale non raggiungimento degli stessi, proposte e/o piani di azione di efficientamento delle attività e/o dei servizi.

La società dovrà inoltre garantire e porre in essere tutte le azioni al fine di consentire le seguenti condizioni:

- concreta attuazione degli indirizzi, direzione, coordinamento, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente/i socio/i con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi e norme;

- rispetto dello Statuto e delle normative tutte previste per le società "in house", del contratto di servizio e/o prestazionale, delle prerogative e delle funzioni della Commissione di controllo analogo e del suo Regolamento, nonché della Carta dei servizi.

TITOLO III

ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzianti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è convocata dal-

l'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato anche al Presidente della commissione di controllo analogo, i cui membri possono partecipare senza diritto di voto.

E' data facoltà agli Enti che svolgono il controllo di richiedere l'inserimento e/o la trattazione, di specifici punti all'ordine del giorno delle assemblee.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Amministratore Unico convoca altresì l'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro decimi del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di Legge e quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Organo Amministrativo e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre, e specificatamente l'Assemblea:

- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in relazione a piani di investimento e finanziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo;
- b) nomina l'Amministratore Unico e nomina i componenti del

Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi;

c) delibera, per giusta causa, la revoca dell'Amministratore Unico e/o dei componenti del Collegio Sindacale, nonché sulla responsabilità degli stessi;

d) approva le modifiche dello Statuto;

e) approva il piano economico finanziario - PEF - ed il Piano Industriale, ed il bilancio di esercizio.

Art. 11 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie o straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge.

2. Il verbale deve indicare:

- la data e il luogo dell'assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- l'identità del/i partecipante/i ed il capitale sociale rappresentato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;

Art.13 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che, oltre i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta ai sensi di legge e previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità ed è rieleggibile. La Commissione di esame, è composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata fama.

3. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata del mandato e/o della carica dell'Amministratore Unico.

4. Alla scadenza del mandato, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, per la ricostituzione dell'organo amministrativo, per la prorogatio ed il regime degli atti, si applicano le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444.

5. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, e quindi essere nominato, il/i Sindaco/i, legale/i rappresen-

tante/i, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco/i dell'Ente/i socio e/o in genere delle amministrazioni controllanti in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni; inoltre, non possono essere nominati i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti, e/o della stessa società, in servizio e/o in pensione, nonché, di tutti, i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.

6. La carica di Amministratore è incompatibile, altresì, con quella di dirigente e/o dipendente della Società, nonché per colui a cui sono state attribuite deleghe e/o poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso enti e/o aziende che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. L'amministratore ha l'obbligo, prima dell'accettazione della carica e/o qualora l'incompatibilità dovesse insorgere successivamente, di informare l'ente/i socio/i; quest'ultimo potrà eventualmente non tenerne conto.

7. Non può essere altresì nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).

8. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

9. Il compenso massimo lordo, spettante all'Amministratore Unico, in base alla fascia di competenza, dovrà essere parametrato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. ed ii., nel quale saranno definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e/o deliberati dagli Enti Soci, che prevedono compensi e/o limiti ai compensi, inferiori a quelli previsti dal decreto di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. ed ii. Non potranno essere deliberati e/o corrisposti premi, eventuali parti variabili e/o una tantum, nel caso di risultati negativi e/o perdita di esercizio presentata dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente.

10. E' fatto divieto in ogni caso di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e/o una tantum, se non previa specifica approvazione dell'assemblea dei soci; in ogni caso, l'approvazione ed i risultati dovranno essere individuati prima dell'avvio delle specifiche attività premiali; è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

11. L'assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell'amministratore Unico. Invero tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre anni; comunque il periodo massimo di durata in carica del detto organo amministrativo, anche in caso di rieleggibilità, è di cinque anni, prorogabile ad anni otto a seguito di valutazione positiva del suo operato;

12. L'amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento della scadenza, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;

13. L'amministratore Unico può essere revocato per giusta causa e/o per gravi inadempienze ad opera dell'Assemblea dei soci, approvata dal Consiglio/i Comunale/i della/e amministrazione/i soci/e, anche su proposta della Commissione di Controllo analogo

14. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Art.14 - Attribuzioni Amministratore Unico

All'amministratore unico spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dall'Ente/i Pubblico/i socio/i e trasferiti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale quale responsabile della gestione operativa aziendale; in particolare:

a) adotta e vigila sul rispetto delle norme previste nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;

b) vigila sul rispetto del contratto/i di servizio e/o prestazionale/i e sul rispetto del Regolamento della Commissione di controllo analogo;

c) formula le direttive generali che il Direttore Generale dovrà osservare per la predisposizione del Piano Industriale e del relativo piano degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci;

d) adotta ed attua il Piano industriale approvato dall'assemblea dei soci;

e) predispone, conformato al Piano industriale e per i costi di competenza e conosciuti dalla società, ed in collaborazione con l'ente/i socio/i, il Piano finanziario (P.E.F.) per l'elaborazione delle tariffe;

f) predispone il progetto di bilancio d'esercizio ed i rela-

tivi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) adotta annualmente, nel rispetto di quanto successivamente previsto e nel rispetto di quanto previsto nella lettera o), il piano del fabbisogno del personale, sottoponendolo alla preventiva valutazione della giunta comunale e della Commissione di controllo analogo e le eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;

h) formula le direttive generali che il Direttore Generale dovrà osservare per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi d'interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal/i Consiglio/i Comunale/i, deliberati preventivamente dall'assemblea dei soci, e sentito anche il parere della commissione di controllo analogo;

i) propone all'Assemblea dei soci la nomina del rapporto di lavoro, la conferma e la risoluzione del rapporto Direttore Generale;

l) adotta lo schema di carta dei servizi e gli standard del settore seguendo le prescrizioni del/i capitolato/i prestazionale/i;

m) indice le gare e determina in generale le procedure da seguire in osservanza alle norme e regolamenti sulle società pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;

n) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore Generale relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia da lui disposte ai sensi della normativa vigente;

o) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti la società, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;

p) delibera, anche su proposta del Direttore Generale, l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL; in particolare, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016, e successive modifiche e/o integrazioni legislative sulle società partecipate, ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società (che è a controllo pubblico) si applicano le disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. Specificatamente, stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165

del 2001.

- q) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;
- r) approva gli accordi sindacali aziendali nei casi ammessi;
- s) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore Generale;
- t) predispone, anche su richiesta del comune/i socio/i, le proposte di modifica del presente statuto per l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e/o degli Enti Pubblici Soci;
- u) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali della società e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Direttore Generale;
- w) predispone programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario;
- x) assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse aziendali e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 15 - Libro verbali

L'Amministratore unico ha facoltà di annotare tutti gli atti riguardanti il suo operato; in tal caso, redigerà ed allibrerà apposito verbale nel relativo Libro sociale.

Art.16 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta all'Amministratore Unico. Spettano altresì ai procuratori nell'ambito della delega conferita e/o del mandato conferito.

2. La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale, sempre nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 17 - Direttore

1. L'Assemblea nomina un Direttore Generale, su proposta dell'amministratore unico, previa selezione indetta ai sensi di legge e previa verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità; la nomina, in caso di vacanza del posto e/o assenza e/o impedimento, se ritenuta opportuna, potrà essere effettuata anche mediante mobilità dall'ente/i socio/i. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, nel rispetto delle normative tutte previste dalle leggi e/o regolamenti sulle società pubbliche.

2. L'Assemblea verifica ed approva il relativo compenso ed eventualmente le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

3. Il Direttore ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società, sempre nei limiti dei poteri

conferiti nell'atto di nomina.

4. Il Direttore deve in particolare:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico;
- sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- predisporre, sulle linee guida impartite dall'Organo Amministrativo, il Piano Industriale ed il PEF da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- adottare i provvedimenti e le eventuali indicazioni della Commissione di controllo analogo per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale, nel rispetto delle norme, degli accordi e delle procedure tutte;
- firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;
- stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo;
- dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto;
- porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla L.190/2012 (anticorruzione) ed al D. Lgs. 33/2013 (trasparenza) e successive loro mm. ed ii..

TITOLO IV

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO

Art.18 - Collegio sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti meno rappresentati venuti a cessare in corso di mandato.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Sia i membri effettivi, che i membri supplenti, devono possedere, previa verifica, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

5. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti del/i Comune/i e/o degli enti pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per l'Amministratore unico.

6. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

7. La revisione legale può essere conferita al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

8. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, codice civile. Analoga Relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

Il collegio sindacale, se esercita anche il controllo contabile, redige la relazione prevista dall'Art. 2409 ter cod.civ.

9. Il libro del Collegio Sindacale nonché quello della revisione legale, se distinto, potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi della Società.

10. I componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo e hanno facoltà di chiedere notizie all'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

11. La revisione legale della Società può essere conferita anche ad un Revisore Unico o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Albo/Registro.

12. L'incarico della revisione legale di cui al comma precedente, è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alle data dell'Assemblea convo-

cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.19 - Controllo analogo

1. Spettano esclusivamente agli enti pubblici soci, i seguenti poteri:

- a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizi ambientali e sulla gestione della società stessa;
- b. Elaborazione e modifica degli "schemi tipo" di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- c. Pareri sui piani strategici e finanziari della gestione societaria;
- d. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento ed ispettivi concreti presso la sede sociale e di informazione;
- e. Controllo ed approvazione sui conti annuali della società, con obbligatoria rendicontazione contabile semestrale da parte di quest'ultima.

2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio/ soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale.

3. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, l'organo amministrativo predispone ed invia ai soci ed alla Commissione di Controllo analogo, i seguenti documenti:

- a) entro il 15 del mese di dicembre di ogni anno, e per quanto di competenza, il piano economico e finanziario ed il piano industriale per l'anno successivo, corredato eventualmente del piano previsionale triennale delle attività. Gli stessi, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto, dovranno essere approvati dall'Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo;
- b) le eventuali proposte di modifiche statutarie;
- c) una relazione semestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società;
- d) il progetto di bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati;
- e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;
- f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati,

che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società.

4. La Società ha l'obbligo di trasmettere con congruo anticipo ai soci che effettuano il controllo analogo la documentazione al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. I soci che effettuano il controllo analogo, e gli organismi a ciò deputati, potranno presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto. I Soci e/o gli Enti Pubblici Soci, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. La Società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio/convenzione di affidamento) aventi contenuti determinati preventivamente dai soci e/o dagli Enti pubblici soci.

5. Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi. Per l'esercizio del controllo, i soci, con i loro organismi, hanno accesso, con le modalità di legge e/o regolamentari, a tutti gli atti della società.

6. l'Amministratore Unico ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la tempestiva comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti e amministrazioni pubbliche sui servizi da essi affidati alla società.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

Art. 20 - Strumenti programmatici

1. Il piano industriale deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nell'anno successivo e, su indicazione dell'ente, nel triennio entrante, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Piano economico finanziario (P.E.F. - D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. - Formazione della Tariffa) di previsione annuale, redatto in coerenza con il piano industriale, deve comprendere, separatamente, il piano del personale e deve contenere i criteri e la ripartizione dei costi dei servizi pubblici locali e a ciascun centro di responsabilità.

3. Il budget e/o piano economico-finanziario di previsione pluriennale predisposto sulle linee guida e/o delle politiche e dei progetti elaborati dagli Enti soci, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento, deve per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali e per singoli centri di responsabilità e, ove possibile, deve altresì comprendere, di-

stintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione e le relative modalità di finanziamento.

4. Il piano industriale, il Piano Economico Finanziario, il budget e/o piano economico-finanziario di previsione pluriennale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo preventivo e successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario riservata a tutti gli enti/amministrazioni pubbliche socie, anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi, e successiva attività di controllo e verifica da parte di tutti questi ultimi a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale.

5. L'amministratore Unico provvede alla predisposizione di una situazione contabile e/o Bilancio di verifica infrannuale semestrale, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso e/o previsto ed individuando i correttivi più opportuni.

La situazione contabile e/o bilancio di verifica semestrale dovrà essere approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 21 - Esercizio Sociale Utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dai documenti ad esso allegati) da sottoporre all'assemblea dei soci.

2. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 22 - Partecipazione ed informazioni

La società governa i servizi affidati e/o concessi, sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi.

Art. 23 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro,

il quale deciderà secondo equità in via irrituale, disponendo altresì sulle spese.

Art. 24 - Pubblicità degli atti

Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società, e possibilmente anche sui siti degli Enti locali e/o amministrazioni pubbliche socie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25 - Scioglimento - Rinvio

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà:

- alla nomina di un liquidatore;
- alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- alla determinazione del compenso spettante al liquidatore.

Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art.2487 c.c..

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.

FIRMATO: ROSSI Raphael nella qualità,
Paola VILLA nella qualità,
Gerardo SANTOMAURO nella qualità,
MARIA CONCETTA FUCCILLO NOTAIO.